

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
E LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI**

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, disciplina l'iscrizione, la gestione, le modalità di utilizzo e i meccanismi di aggiornamento dell'Albo Fornitori (di seguito "Albo") di RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A. (di seguito "RAP S.p.A.").

Lo scopo che si intende raggiungere con il presente regolamento è dotare la società, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 come modificato dal successivo D.Lgs. 56/2017, di un utile strumento di consultazione degli operatori economici, articolato in categorie merceologiche, periodicamente aggiornato, e di introdurre criteri di selezione degli offerenti certi e trasparenti ai fini dell'attivazione delle procedure, meglio precisate all'art. 2, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

**ART. 2 - ALBO FORNITORI**

L'Albo è costituito dall'elenco dei fornitori aziendali, classificati per categorie merceologiche, a cui la RAP S.p.A. fa ricorso per all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:

- a)** per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o, per i lavori, in amministrazione diretta;
- b)** per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (dieci per l'affidamento di lavori), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

L'Albo è strutturato nelle seguenti sezioni:

**Sezione I = FORNITORI DI BENI**

**Sezione II = PRESTATORI DI SERVIZI**

**Sezione III = ESECUTORI DI LAVORI**

Le sezioni di cui sopra sono suddivise in base alle varie categorie merceologiche così come elencate e pubblicate on line sull' Albo Fornitori di Rap, consultabile tramite la sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale [www.rapsa.it](http://www.rapsa.it) .

L'organo amministrativo della società, ha designato i funzionari "SIMONE MARTORANA" e "PAOLO COSTA" rispettivamente Responsabili, uno per la sezione I e II dell'Albo (Forniture e Servizi) e l'altro per la sezione III dell'Albo (Lavori), ai quali sono legate tutte le operazioni amministrative per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo conformemente alle previsioni del presente Regolamento, ivi comprese le operazioni propedeutiche alla sospensione e cancellazione dall'Albo, nonché la tenuta e l'aggiornamento delle cartelle personali degli operatori, secondo le modalità precisate nei successivi articoli del presente Regolamento. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza per prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, gli incarichi di studio o ricerche, e attività simili.



### **ART. 3) UTILIZZO DELL'ALBO**

L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento non costituiscono in alcun modo avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

La domanda di iscrizione all'Albo, le relative dichiarazioni e la documentazione allegata, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a RAP S.p.A. per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento, atteso che il medesimo Albo rappresenta solo uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità di RAP S.p.A., nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di beni, servizi o lavori di cui all'art. 2. RAP S.p.A., pertanto, in base alle proprie esigenze e alla disponibilità di finanziamenti o di risorse economiche, e senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici, potrà decidere discrezionalmente di procedere all'indizione di gare o di ricorrere ad affidamenti diretti in presenza delle condizioni e dei presupposti di legge, prescindendo dall'utilizzo dell'albo o di derogare al criterio di rotazione di cui all'art. 11, senza che per tale ragione l'operatore iscritto all'albo possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'albo alla quale risulta iscritto.

Resta ferma la facoltà di RAP S.p.A. di non ricorrere alle ditte o agli operatori iscritti all'Albo, o di ricorrervi parzialmente, anche nelle seguenti ipotesi:

- quando si tratti di lavori, forniture e servizi che, per il particolare oggetto o per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione o organizzazione richiesta non rendano possibile o conveniente l'utilizzazione dell'Albo;
- qualora RAP S.p.A., sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile o necessario, anche in funzione al numero di operatori iscritti in una determinata categoria merceologica, ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.

### **ART. 4 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

Le imprese dovranno scegliere le categorie merceologiche, elencate nella pertinente sezione, per le quali intendono essere iscritte all'Albo.

RAP S.p.A. si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento. L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali gli operatori economici intendono essere iscritti, deve corrispondere all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla CCIAA di appartenenza o, per i lavori, in alternativa al certificato camerale, alle attestazioni SOA. E' possibile presentare domanda di iscrizione anche per più tipologie di lavori, servizi o forniture, qualora le ditte abbiano i requisiti per l'iscrizione in ciascuna di esse.

L'Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, di forniture di beni e servizi e del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario".

Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto si riveli incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni normative.

### **ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Le domande per l'iscrizione all'Albo dovranno essere inviate telematicamente, accedendo dal sito web [www.rapspa.it](http://www.rapspa.it) alla sezione Albo Fornitori, procedendo dapprima alla registrazione e successivamente alla procedura guidata di iscrizione "on line".

La domanda di iscrizione, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione e la documentazione da allegare dovranno essere inviate solo telematicamente.



## **Art. 6 DIVIETI**

E' vietata la presentazione di più domande per la medesima tipologia merceologica a titolo individuale e in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi.

E' vietata la presentazione di domanda di iscrizione all'Albo da parte di operatori economici che, rispetto ad altri operatori che hanno richiesto l'iscrizione nella stessa tipologia merceologica, si trovano in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare, in caso di partecipazione a procedure indette da RAP che le offerte presentate dagli operatori in realtà siano imputabili ad un unico centro decisionale.

## **Art. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

Le domande di iscrizione relative alle Sezioni I e II verranno esaminate e approvate da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente dell'Area FINANZA E BILANCIO e composta dal Responsabile e un componente del Settore APPROVVIGIONAMENTI, MAGAZZINO E SCORTE, mentre le domande di iscrizione inerenti la Sezione III saranno esaminate da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente della PROGETTAZIONE e composta dal Responsabile e un componente del Settore PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE. La Commissione procede all'esame della documentazione prodotta e, ultimate tutte le operazioni, provvede alla formulazione dell'elenco da inserire nell'Albo successivamente pubblicato sul sito internet della società ed ivi aperto alla consultazione.

Agli operatori economici ritenuti idonei verrà data conferma dell'avvenuta iscrizione tramite pubblicazione dell'Albo sul predetto sito internet. Alle imprese la cui domanda o documentazione non è stata ritenuta conforme a quanto previsto dal presente regolamento sarà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali controdeduzioni, chiarimenti o integrazioni documentali. Alle imprese non ammesse, e quindi ritenute non idonee, sarà comunicato dal predetto presidente di Commissione, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il provvedimento di non iscrizione e i motivi che ostano all'accoglimento totale o parziale della domanda, a mezzo e mail o P.E.C. . Agli operatori che risulteranno in regola sarà assegnato un numero progressivo secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda e, rispettando questo ordine, verrà predisposto l'elenco. Fa fede, l'attestazione di ricezione del sistema informatico.

## **Art. 8 - VALIDITÀ AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL'ALBO**

L'Albo verrà aggiornato entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione. Esso verrà inoltre revisionato annualmente; pertanto, entro IL 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO gli operatori iscritti dovranno produrre richiesta, a mezzo PEC, di mantenimento dell'iscrizione e AUTOCERTIFICAZIONE di possesso dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda. Ciò, per consentire le eventuali modifiche che comportano l'ampliamento o la restrizione delle categorie merceologiche.

Le richieste di modifica che comportano per l'operatore economico un ampliamento dell'iscrizione devono essere presentate nel rispetto delle stesse formalità previste all'art. 5 del presente Regolamento.

In caso di variazione dei requisiti degli operatori iscritti che possa comportare il venir meno del diritto di iscrizione o una modificazione in senso riduttivo dell'iscrizione stessa, gli interessati, consapevoli delle sanzioni penali previste dal d.p.r. 445/2000, nonché dalla normativa vigente, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare a RAP S.p.A., entro 15 giorni dall'intervenuta variazione, tutte le modifiche dei propri requisiti che siano rilevanti ai fini dell'iscrizione o della modificazione della stessa in senso riduttivo. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo per una delle tipologie merceologiche nelle quali risultava iscritto l'operatore, comunicato nei termini di cui sopra o comunque in altro modo noto a Rap, comporterà la cancellazione d'ufficio totale o parziale (limitatamente a quella categoria merceologica) dall'Albo e la conseguente immediata rettifica dello stesso.



## **Art. 9 - VERIFICHE**

La RAP si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di verificare a campione la sussistenza dei requisiti di iscrizione dichiarati dagli operatori. Tale verifica si sostanzierà nella eventuale richiesta della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, ovvero in eventuali visite conoscitive (audit) effettuate direttamente presso la sede dell'operatore, previa richiesta di RAP. A tal fine l'operatore è tenuto a consentire ad RAP di effettuare visite conoscitive presso le proprie sedi o stabilimenti per tutta la durata di iscrizione all'Albo.

## **Art. 10 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE**

Per stabilire l'idoneità dei fornitori e la loro legittima permanenza nell'albo, si valuteranno le eventuali risultanze negative riscontrate sull'andamento delle forniture, dei servizi e dei lavori realizzati, avendo riguardo all'affidabilità dimostrata in sede di esecuzione del contratto, alla conformità e alla qualità della prestazione offerta, al rispetto dei tempi di realizzazione o consegna e al rispetto delle altre condizioni contrattuali. La società provvede, quindi, attraverso i settori interessati, ad attivare, in sede di accettazione e verifica dei prodotti/servizi/lavori, un processo di monitoraggio e controllo interno degli operatori. In particolare, a completamento delle forniture, servizi o lavori affidati, i settori interessati provvederanno a compilare delle schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e/o sul lavoro e/o sul servizio eseguito.

Le schede di valutazione verranno quindi trasmesse, a seconda dell'oggetto dell'affidamento, al funzionario designato dall'organo amministrativo quale Responsabile della relativa sezione dell'Albo interessata dalla valutazione, che provvederà ad annotare tutte le eventuali non conformità rilevate in apposita cartella personale dell'operatore inadempiente, in modo da poter monitorare, per ciascuna ditta, il numero, la frequenza e la gravità degli eventuali inadempimenti. In presenza di gravi inadempimenti tecnico – amministrative o di grave negligenza o mala fede nell'esecuzione di prestazioni, il funzionario Responsabile della sezione dell'Albo contenente la tipologia merceologica interessata dall'inadempimento avvierà il procedimento di cancellazione dell'impresa del quale verrà data comunicazione a mezzo Pec, contenente sintetica motivazione, al rappresentante legale della ditta. Eventuali controdeduzioni dovranno intervenire da parte dell'operatore economico interessato entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della PEC. L'organo amministrativo della società, su proposta del funzionario Responsabile che ha avviato il procedimento, esaminate le eventuali controdeduzioni, potrà disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione dall'Albo ovvero la cancellazione parziale limitatamente alla categoria interessata dagli inadempimenti. Della cancellazione verrà data comunicazione all'operatore interessato, che in queste ipotesi non potrà richiedere una nuova iscrizione prima di ventiquattro (24) mesi dalla cancellazione.

La cancellazione dall'Albo, disposta dall'Organo Amministrativo, verrà proposta automaticamente, dal funzionario Responsabile competente della relativa sezione dell'Albo, nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti di iscrizione dell'operatore;
- b) accertata inadempienza all'obbligo di informazione/aggiornamento di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- c) mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza alcuna giustificazione, alle procedure indette da RAP;
- d) richiesta di cancellazione presentata dall'impresa interessata;
- e) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese;
- f) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità o sulla serietà professionale o che comunque faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione o la capacità di contrarre;
- g) per fallimento, liquidazione, concordato preventivo o cessazione attività;

La cancellazione verrà comunicata all'operatore interessato.

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'impresa prima di ventiquattro (24) mesi dalla cancellazione dall'Albo.



L'efficacia dell'iscrizione degli operatori all'Albo può essere sospesa per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, con provvedimento motivato dell'organo amministrativo di RAP su proposta del funzionario Responsabile competente della Sezione dell'Albo interessata, nei seguenti casi:

- a) ritardo nell'obbligo di informazione/aggiornamento di cui all'art. 8 del presente regolamento che comporta una modifica in senso riduttivo dell'iscrizione ;
- b) mancato riscontro alla richiesta di documentazione effettuata da RAP in sede di verifiche;
- c) procedura in corso per concordato preventivo o fallimento;
- d) procedimenti penali in corso relativi a delitti la cui gravità possa far venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione;
- e) non conformità emerse nel corso di visite conoscitive (audit) o negligenze non gravi emerse nel corso dell'esecuzione di contratti affidati.

RAP comunicherà per iscritto l'avvenuta sospensione all'operatore interessato.

### **Art. 11 – CRITERIO DI SELEZIONE**

L'Albo verrà utilizzato con le seguenti modalità operative.

Gli operatori in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento saranno inseriti nell'Albo per le categorie merceologiche di riferimento previste e pubblicate on line, secondo l'ordine corrispondente alla data e all'ora di ricezione della domanda di iscrizione, attestata dal sistema informatico. In sede di aggiornamento annuale dell'Albo, gli operatori che hanno presentato domanda di nuova iscrizione, o richieste di modifica che comportano un ampliamento dell'iscrizione, saranno inseriti nelle categorie merceologiche di riferimento, in ordine numerico progressivo, attribuito in funzione della data e dell'ora di ricezione delle domande. Gli operatori verranno invitati a rotazione alle procedure avviate da RAP seguendo l'ordine numerico progressivo attribuito agli stessi in funzione della data e dell'ora di ricezione delle domande di iscrizione.

RAP può prescindere dal criterio di selezione della rotazione di cui al precedente comma qualora si ravvisi l'opportunità e/o la convenienza di consentire all'operatore selezionato in una precedente procedura di essere invitato anche a quella successiva, fatti salvi sempre i divieti di legge. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento si ribadisce e si precisa che particolari forniture di beni, servizi o lavori relativi a specifiche esigenze di RAP, inclusa l'urgenza, potranno seguire modalità e criteri di selezione differenti.

Nel caso in cui in alcune categorie merceologiche non sia iscritta alcuna ditta, impresa, prestatore di servizi, o siano iscritte imprese in un numero insufficiente, o siano iscritte imprese che per caratteristiche tecniche, finanziarie e organizzative non siano ritenute in grado – a insindacabile giudizio della RAP – di garantire l'esecuzione delle forniture e/o prestazioni di servizi e/o lavori oggetto della richiesta di offerta, la RAP potrà approvvigionarsi delle forniture e/o servizi e/o lavori richiesti prescindendo dall'Albo dei Fornitori.

### **Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati acquisiti per l'iscrizione all'Albo in esecuzione del presente Regolamento, saranno raccolti e trattati da RAP, esclusivamente per le finalità consentite dalla legge, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento Privacy UE").

Con l'invio della domanda di iscrizione l'operatore economico esprime il proprio assenso al predetto trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è Rap S.p.A., con sede legale a Palermo in Piazzetta Cairoli s.n.c.. Il Titolare del trattamento dei dati personali ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), DOTT. MOLLICA MARCELLO, che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica PEC: marcello.mollica@pec.it indicando la Società Rap S.p.A. (Titolare del trattamento) destinataria della richiesta.



### **Art. 13 - MODIFICA REGOLAMENTO**

E' facoltà di RAP modificare il contenuto del presente Regolamento, qualora questo sia necessario per una corretta formazione e gestione dell'Albo o per un migliore utilizzo dello stesso, dandone comunicazione agli iscritti, anche con semplice avviso pubblicato sul sito internet societario.

### **Art 14 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Regolamento, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

### **Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle normative vigenti in materia.